



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

IL MODELLO 231 NELLE AZIENDE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE

MISURE DI PREVENZIONE ED EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

Annalisa De Vivo

**Ufficio legislativo Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili**



LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI
IMPLICA UNA SERIE DI
RESPONSABILITÀ CHE POSSONO
RIGUARDARE ANCHE L'AMBITO
APPLICATIVO DEL **D.LGS. 231/2001**

L'ADOZIONE DEL MODELLO 231
DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE
GIUDIZIARIO: QUALI VALUTAZIONI?

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

*(nessun cenno al
d.lgs. 231/01)*

La relazione particolareggiata dei beni sequestrati, redatta dall'amministratore giudiziario, contiene l'indicazione delle forme di **gestione** più **idonee** e redditizie dei beni

CONTROLLO GIUDIZIARIO

Il tribunale **può** imporre all'amministratore giudiziario l'obbligo **di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24-ter del d.lgs. 231/2001** (art. 34-bis *Codice antimafia*)

Individuazione dei soggetti



individuazione dell'esatto perimetro dei compiti dell'amministratore giudiziario

modalità con le quali l'AG perviene all'adozione del modello

nella prassi l'AG demanda l'attività di redazione o di implementazione del modello ad un terzo soggetto (consulente), al quale viene conferito l'incarico professionale da parte del giudice delegato

tale circostanza non esonera l'AG dall'onere di svolgere un'attività di supervisione, *in primis* sui **requisiti professionali** del consulente incaricato

Individuazione dei compiti




Il ruolo dei
soggetti
coinvolti:

al **giudice delegato** spetta il compito di declinare i principi generali a cui l'amministratore giudiziario deve attenersi nella adozione del modello (ad esempio con riferimento ai requisiti del consulente, alla tempistica per il completamento delle attività, al limite massimo di spesa, alla nomina dell'organismo di vigilanza)

All'**amministratore giudiziario** è attribuito il ruolo di advisor del consulente, al quale deve fornire supporto costante *ex ante* ai fini della corretta esecuzione dell'incarico, nonché *ex post* («efficace attuazione»)

al **consulente incaricato** compete la redazione del modello 231 in un'ottica di superamento della situazione che ha condotto all'applicazione della misura e di recupero della legalità

Ipotesi A: implementazione del modello *ex novo*



L'attività di adozione del modello deve essere ispirata alla necessità di:

- introdurre **adeguati presidi** di gestione del rischio e prevenzione degli illeciti, anche diversi da quello verificatosi
- tutelare l'ente da eventuali **future ulteriori responsabilità**, salvaguardandone il patrimonio e la possibilità di proseguire l'attività
- dotare l'ente anche di un **codice etico** formalizzato, al fine di diffondere all'interno dello stesso una cultura aziendale improntata al rispetto della legalità

Aspetti del Modello 231



il modello da costruire nell'ente commissariato **non è** un modello «parziale», dovendo garantire una totale copertura all'ente in vista del suo ritorno ad una gestione ordinaria

Nondimeno, un'attenzione particolare deve essere posta alle aree di attività in cui è stato commesso l'illecito, al fine di dotarle di **presidi** (protocolli e procedure) adeguati al contenimento del rischio rilevato

È evidente, infatti, che il modello 231 adottato *ex post* – e cioè dopo la applicazione della misura – **non** deve limitarsi a **minimizzare** la possibilità che il reato commesso sia nuovamente perpetrato, essendo a tal fine sufficiente un'azione tarata sulle carenze evidenziate dal reato

Aspetti del Modello 231



«Quando il rischio si è concretizzato e manifestato in un'elevata probabilità di avvenuta commissione dell'illecito da parte della società, i modelli organizzativi predisposti dall'ente dovranno necessariamente risultare maggiormente incisivi in termini di efficacia dissuasiva e dovranno valutare in concreto le carenze dell'apparato organizzativo e operativo dell'ente che hanno favorito la perpetrazione dell'illecito» (Trib. Roma, ord. 4 aprile 2003)

Ipotesi B: adeguamento del Modello già esistente




All'atto di applicazione
della misura l'ente era
già dotato di modello
231

In tal caso è necessario valutare se:

adeguare il modello esistente in ragione delle motivazioni espresse dal giudice che lo ha ritenuto non idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi (ex art. 6, co. 1, lett. a), d.lgs. 231/2001)

(con riferimento al procedimento cautelare) in ragione del concreto pericolo ravvisato dal pubblico ministero – e ratificato dal giudice – che possano essere commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale sono state avviate le indagini, **prevedere l'adozione di un modello ex novo**





Adozione ed efficace attuazione del modello 231 nella «prevenzione collaborativa»

Le norme di riferimento



Art. 49 D.L. 152/2021
Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle
infiltrazioni mafiose

Nuovo art. 94-bis
d.lgs. 159/2011
(Codice antimafia)




Attraverso l'istituto della **prevenzione collaborativa** il legislatore ha nuovamente attribuito ai modelli 231 un ruolo chiave



scongiurare il **rischio** dell'**interdittiva antimafia** per le imprese soggette, seppure occasionalmente, a tentativi di infiltrazione criminale

La ratio dell'istituto



La finalità di questo nuovo istituto di matrice amministrativa è quella di recuperare imprese sane che, ancorché **parzialmente danneggiate** da tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, possiedano ancora un livello di autonomia gestionale tale da poter svolgere correttamente l'attività economica

Viene meno, quindi, la finalità sanzionatoria-ablatoria tipica delle misure comunemente attuate in ambito penale



Art. 94-bis
Codice
Antimafia

Introduce l'istituto del **contraddittorio**, in virtù del quale, in presenza dei presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva da parte del prefetto e in assenza di ragioni particolari di celerità del procedimento, il soggetto interessato è raggiunto da una comunicazione tempestiva contenente l'indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a **venti giorni** per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione

Le fasi: esiti del contraddittorio



Art. 94-bis
Codice
Antimafia

Al termine della procedura del contraddittorio (entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione), le soluzioni possibili sono le seguenti:

rilascio dell'informazione antimafia **liberatoria**

adozione dell'informazione antimafia **interdittiva**

terza soluzione (solo se i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di **agevolazione occasionale**)

Le fasi: adozione di misure organizzative



Art. 94-bis Codice Antimafia

Il prefetto può prescrivere all'impresa interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una serie di misure, tra cui l'adozione e l'efficace attuazione di misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del d.lgs. 231/2001, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale


A tal fine il prefetto può nominare uno o più esperti (massimo tre), da individuare nell'albo degli amministratori giudiziari, con il compito di svolgere funzioni di supporto all'attuazione delle misure in commento, la cui applicazione tuttavia verrà meno nel caso in cui il tribunale disponga il controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis, co. 2, lett. b) del Codice antimafia

In tal caso, del periodo di esecuzione delle suddette misure può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario

Gli esiti della procedura



Alla scadenza del termine di durata delle misure, laddove sia venuta meno l'agevolazione occasionale e in assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto rilascerà un'**informazione antimafia liberatoria**, effettuando le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia



12 MESI: È UN TERMINE COMPATIBILE CON LA «EFFICACE ATTUAZIONE» DEL MODELLO?

Il concetto di «efficace attuazione» nel d.lgs. 231/01



art. 6, co. 1, lett. a)

art. 7, co. 2

fanno espresso riferimento alla «efficace attuazione» dei modelli

(rimarcando che) la loro attuazione si muove su un piano pratico di misurazione concreta dell'efficacia delle misure predisposte

Il concetto di «efficace attuazione» nel d.lgs. 231/01



Tale concetto trova conferma anche nel contenuto dell'art. 7, co. 4, il quale richiede l'esistenza di un duplice requisito:

una verifica periodica del modello e un'eventuale modifica quando sono scoperte significative **violazioni** delle prescrizioni ovvero quando intervengono **mutamenti** nell'organizzazione e nell'attività

l'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il **mancato rispetto** delle misure organizzative indicate

Il concetto di «efficace attuazione» nel d.lgs. 231/01



Dal punto di vista dell'efficacia, la giurisprudenza ha fissato le regole di un modello efficacemente attuato, rispetto al quale si tratta di:

valutare e verificare la **coerenza** tra i comportamenti aziendali concreti e il modello predisposto, analizzandone la solidità e la funzionalità nella fase di effettiva realizzazione

*«raccogliere e interpretare evidenze a supporto dell'asserzione del **concreto funzionamento delle contromisure previste dal modello**, che hanno avuto manifestazione concreta nelle modalità e con i risultati che erano attesi, in maniera dimostrabile e dimostrata»*

Il concetto di «efficace attuazione» nel d.lgs. 231/01



Con la «prevenzione collaborativa», attraverso l'intervento dell'autorità amministrativa si tenta di recuperare la parte «sana» dell'impresa e di bonificare quella «inquinata»

Tuttavia, merita una seria riflessione la tempistica accordata per l'adozione e l'efficace attuazione delle misure organizzative volte a scongiurare l'interdittiva antimafia

Ove eccessivamente ristretta, tale tempistica rischia di vanificare le condivisibili finalità di recupero perseguite dal legislatore



Grazie per l'attenzione

Annalisa De Vivo
Ufficio legislativo CNDCEC - devivo@commercialisti.it